

BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO

Cos'è e come funziona:

Il Bonus sociale per disagio fisico è un'agevolazione riconosciuta ai clienti domestici o loro familiari affetti da gravi malattie che richiedono l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita con elevato consumo di energia elettrica.

L'elenco delle apparecchiature elettromedicali che danno diritto al bonus per disagio fisico sono individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 31 gennaio 2011 e sono le seguenti:

- ventilatori polmonari; polmoni d'acciaio, tende per ossigeno terapia, concentratori di ossigeno, aspiratori, monitor multiparametrici, pulsossimetri;
- apparecchiature per dialisi peritoneale, apparecchiature per emodialisi;
- nutripompe, pompe d'infusione, pompe a siringa;
- carrozzine elettriche, sollevatori mobili, sollevatori mobili a sedie elettrici, sollevatori mobili a barella elettrici, sollevatori fissi a soffitto elettrici, sollevatori per vasca da bagno;
- materassi antidecubito.

Il bonus per disagio fisico non è legato all'ISEE. A differenza del bonus sociale per disagio economico, che viene riconosciuto automaticamente dopo aver presentato la DSU, il bonus sociale per disagio fisico deve essere richiesto presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal malato, utilizzando l'apposita modulistica: Modulo B – Disagio Fisico.

La domanda, redatta esclusivamente sul "Modulo B", potrà essere presentata via pec all'indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it oppure a mano al Protocollo Generale dell'Ente.

Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato ASL (allegato ASL) che attesti:

- la situazione di grave condizione di salute;
- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali salvavita;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
- l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;

b) il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente.

Il Comune acquisita l'istanza la inoltra a SGATE e rilascia al cittadino una ricevuta dell'avvenuta presentazione con l'indicazione dell'esito. L'istanza con esito "ammessa" viene inviata da SGATE all'impresa di distribuzione competente che, effettuati i controlli anche sulla potenza impiegata, erogherà il bonus, se dovuto, in base al livello di compensazione riconosciuto a decorrere dal 2° mese successivo alla data di ricezione.

L'importo del bonus dipende dal consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati e viene scontato direttamente sulla bolletta, non in un'unica soluzione ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.